



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 Del 02-09-21

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. ACCORDO DECENTRATO PARTE ECONOMICA ANNO 2021. LINEE DI INDIRIZZO. - APPROVAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre alle ore 18:00, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALUMBI DANIELE	SINDACO	P
DI NICOLA MARCO	VICESINDACO	P
DI BLASIO MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Di Felice Mauro.

Il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del novellato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 40 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

Vista la Determinazione del Servizio Finanziario N. 17 R.G. N. 42, relativa alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate - anno 2021.

Atteso che è stato firmato il nuovo CCNL Funzioni Locali e che, pertanto, è necessario procedere con formulazione linee guida per il nuovo contratto integrativo a partire dalla destinazione del Fondo per le risorse decentrate;

Richiamati:

- L'art. 9 comma 2-bis del D.L. 31.05.2010 n°78, convertito in Legge 30/07/2010 n°122 e s.m.i., che stabilisce che dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate, permanentemente, di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014;
- La circolare della RGS n°20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- La legge di stabilità 2015, n°190/2014 nella parte in cui dispone che i blocchi stipendiali previsti dall'art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 e s.m.i. limitatamente però ai primi due periodi, ovvero solo per il personale non contrattualizzato, sono ulteriormente prorogati fino al 31.12.2015 e pertanto già a decorrere dal 2015 possono essere riconosciute nuove progressioni di carriera, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi anche economici, ivi comprese le progressioni orizzontali;
- L'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n°124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Considerato che in base all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;
- L'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato:
 - a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
 - b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all' art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con

riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165/2001;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n°205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a);

- Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n°449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 1657, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n°98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art 67, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Ai sensi del comma 5, gli enti possono destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c);

Evidenziato che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) dell'art 67 nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

Visto l'art Art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede:

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione

organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n°75/2017.

Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”;

Atteso in particolare, che è intenzione di questa Amministrazione attivare nuovi processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle prestazioni del personale in servizio anche per il mantenimento degli standard già raggiunti;

Considerato che gli indirizzi che la Giunta Comunale intende esprimere hanno come esclusiva finalità quella:

- Di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili; Di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- Di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto, di definire gli interventi ritenuti prioritari per

la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e dei progetti obbiettivo anno 2021;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018, che stabilisce che gli enti locali stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 67 CCNL 21/5/2018 nel rispetto della disciplina che prevede le materie oggetto di contrattazione;

Dato atto che i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;

Visto l'art.8 del C.C.N.L., definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati e consente l'applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall'Organo di revisione dei Conti;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti locali;

Ritenuto di esprimere pertanto la propria preferenza a che il fondo venga utilizzato:

A) in parte per il finanziamento dei servizi innovativi e di mantenimento degli standard acquisiti, indicando gli obiettivi 2021, il personale coinvolto e gli importi relativi come da tabella allegata;

B) in parte per le Progressioni orizzontali per l'anno 2021 con decorrenza 01/05/2021:

Le progressioni economiche orizzontali personale dipendente nella misura del 50% del personale dipendente, con arrotondamento all'unità che alla data del 01.05.2021 abbia maturato almeno 2 anni di servizio nella categoria precedente".

Di stabilire che le progressioni economiche (c.d. progressioni orizzontali) di cui all'art. 52 co. 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 23 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, dovranno essere riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e dalla normativa vigente, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, (50% del personale dipendente con arrotondamento all'unità);

In relazione allo sviluppo e arricchimento delle competenze professionali complessivamente valutate, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale, all'esperienza acquisita e ai titoli posseduti;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 ed in particolare l'art. 151 comma 4 e l'art. 147/bis, comma 1;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 dell'08/07/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- Visto il prospetto degli obiettivi anno 2021 di seguito allegato;
- I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49,

comma 1, e dell'art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;

Alla unanimità dei voti espressi come per legge

D E L I B E R A

1. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata integrativa relativa alla sola parte economica dell'anno 2021, le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato parte economica anno 2021:

- rispetto della normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale dipendente e di pareggio di bilancio;
- raggiungimento di un preaccordo che consenta all'amministrazione di fornire all'utenza prestazioni aggiuntive e migliorative e di applicare i nuovi istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali;
- destinazione alla performance individuale ex art 68, comma 3 del CCNL 2021;
- Progressioni orizzontali per l'anno 2021 con decorrenza 01/05/2021 al personale dipendente nella misura del 50% del personale dipendente, con arrotondamento all'unità che alla data del 01.05.2021 abbia maturato almeno 2 anni di servizio nella categoria precedente".

2. di esprimere pertanto la propria preferenza a che il fondo venga utilizzato per il finanziamento dei progetti 2021 come da prospetto allegato;

3. di autorizzare, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte giuridica triennio 2021/2023 e parte economica 2021;

4. di comunicare il presente atto alla R.S.U. dell'ente ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dipendente;

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lsg. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Felice Mauro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] viene pubblicata in data odierna al N **328** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

Torricella Sicura, li 13-09-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 13-09-2021

Il Responsabile di Area
Di Medoro Giacomino

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **13-09-2021 al 28-09-2021** .

Torricella Sicura, li 13-09-2021

Il Responsabile di Area
F.to Di Medoro Giacomino
